

Pubblicato il 20/07/2020

**N. 08320/2020 REG.PROV.COLL.
N. 16294/2019 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 16294 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Giojelli, (cod. fisc.: GJLFNC73B28B715Y) con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Domenico Santonastaso (cod. fisc.: SNTDNC62E11I234M), in Roma (RM), via Pola, n. 9 e con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

-Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in persona del Comandante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

-Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del Verbale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli accertamenti psico-fisici, redatto in data 29.10.2019 nell'ambito del procedura selettiva del <<Concorso, per esami, e titoli per il reclutamento di 3.700 Carabinieri in ferma quadriennale (g.u.r.i. – 4^a serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019)>> e relativo alla visita del 29.10.2019 sul candidato Stabile Domenico e giudicato non idoneo al prosieguo dell'iter concorsuale perchè “è stato/a riscontrato/a affetto/a da - OMISSIS- (LETTERA V, PUNTO 3), condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art.582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 e dal Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”;
- della contestuale comunicazione di inidoneità al proseguo dell'iter concorsuale prot.n.378066/2-11;
- degli atti e dei documenti redatti dalla Commissione ivi comprese le graduatorie e gli elenchi compilati per le convocazioni alle successive prove di concorso;
- del risultato della successiva prova di concorso degli accertamenti attitudinali a cui il ricorrente non ha partecipato;
- dell'avviso per i candidati giudicati idonei a tutti gli accertamenti previsti dall'art.5 comma 1 lett. B e c del bando di concorso;
- dall'avviso di convocazione alla data del 20.11.2019 per “l'accertamento conoscenza di lingua straniera”;
- delle graduatorie finali civile, VFP e bilinguista di concorso; del decreto di approvazione della suddetta graduatoria; delle relative prescrizioni per l'incorporamento;
- in subordine, per quanto qui comporta delle <<norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi Carabinieri in ferma quadriennale (g.u.r.i. – 4^a serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019)>>;
- di ogni altro provvedimento ad esso preordinato, connesso e conseguente;

E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla successiva prova orale del concorso per cui è causa, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo di riesame e comunque, alla declaratoria per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa delle illegittimità della procedura concorsuale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020, il cons. Concetta Anastasi;

1.Considerato che la relazione medica, depositata in data 25.6.2020, in adempimento al Decreto Cautelare di questa Sezione n. 1530 del 17.3.2020 ed all'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 4714 del 5.5.2020, ha accertato l'insussistenza, in capo al ricorrente, della causa sanitaria, contemplata dall'impugnato provvedimento di esclusione;

2.Rilevato che il ricorso è stato notificato *ad almeno un controinteressato*, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa;

Ravvisata l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria *"de qua"*;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A., dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* di *Internet* del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;
- di fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;
- di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

3.Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrebbe provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ordina al ricorrente la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei sensi di cui in parte motiva, frattanto sospendendo gli impugnati provvedimenti per quanto di interesse.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 20 novembre 2020, ore di rito. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4,

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Rosa Perna, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.